

46



129
1

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO I

Roma,

3 APR. 2013

All' Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
Sede

Prot. Nr. 27640
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228.

E' stato esaminato il dossier degli Uffici bilancio della Camera, relativo allo schema di decreto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno per la seduta del 3 aprile 2013 della Commissione Speciale per gli atti del Governo della Camera dei Deputati.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

In riferimento all'articolo all'articolo 2, lettera b) secondo gli Uffici bilancio il decreto sembrerebbe introdurre una limitazione non prevista dalla legge in quanto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo) prima del 4 dicembre 2011.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che non risulta che alcuna limitazione sia stata introdotta dallo schema di decreto in oggetto, riproducendo lo stesso letteralmente il dettato della disposizione primaria (articolo 1, comma 231 della legge n. 228/2012). Infatti, all'articolo 1, comma 231, della legge n. 228/2012 alla lettera b) al

punto 1 è espressamente prevista, come condizione, che i lavoratori "abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500", la quale è stata letteralmente riprodotta dallo schema di decreto in esame.

Con riferimento all'articolo 3, gli Uffici bilancio rilevano che, sotto il profilo letterale, il comma 3 dovrebbe richiamare il comma 233 (anziché il comma 232) dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012.

Al riguardo, lo scrivente fa presente che il riferimento al comma 232 risulta corretto, in quanto lo stesso fa riferimento alle modalità attuative delle disposizioni in materia di lavoratori salvaguardati.

In riferimento all'articolo 6, gli Uffici bilancio osservano che la legge n. 228 del 2012 non contempla le commissioni per l'esame delle istanze presentate dai lavoratori.

Al riguardo, si osserva che le predette commissioni, che risultano necessarie per lo svolgimento della fase attuativa delle disposizioni, sono state già previste in occasione dei precedenti decreti attuativi delle disposizioni in materia di lavoratori salvaguardati (decreti ministeriali 1° giugno e 8 ottobre 2012).

Per quanto concerne, infine, i profili finanziari, si prende atto del fatto che il dossier degli Uffici bilancio non formula rilievi in merito alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in materia di salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.

In riferimento al comma 3 dell'articolo 6, per il quale il dossier segnala l'opportunità, sotto il profilo formale, di prevedere che dal funzionamento delle Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lo scrivente, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

